



## COMUNE DI OLBIA

ORDINANZA N.° 192 DEL 31/10/2017

**OGGETTO:** divieto di utilizzo dei piani interrati e seminterrati di immobili ricadenti all'interno delle aree a significativa pericolosità idraulica.

### IL SINDACO

**RICHIAMATA** la legge 24 febbraio 1992, n. 225 di istituzione del Servizio nazionale della protezione civile, in particolare l'articolo 15 che individua il Sindaco quale autorità comunale di protezione civile;

**VISTA** la legge regionale 12 giugno 2006, n. 9 (Conferimento di funzioni e compiti agli enti locali), la quale, in attuazione del decreto legislativo 17 aprile 2001, n. 234, recante le norme di attuazione dello Statuto speciale della Regione Sardegna per il conferimento di funzioni amministrative, in attuazione del capo I della Legge n. 59 del 1997, all'articolo 70 attribuisce ai Comuni le funzioni e i compiti relativi all'attuazione, in ambito comunale, delle attività di previsione e degli interventi di prevenzione dei rischi, stabiliti dai programmi e piani regionali;

**RILEVATO** che, ai sensi dell'articolo 3 della legge n.225 del 1992, tra le attività di prevenzione rientrano quelle volte a evitare o a ridurre al minimo la possibilità che si verifichino danni conseguenti agli eventi calamitosi, anche sulla base delle conoscenze acquisite per effetto delle attività di previsione svolte anche con il concorso di soggetti scientifici e tecnici competenti in materia, dirette all'identificazione degli scenari di rischio probabili;

**VISTO** il Piano di gestione del rischio di alluvione predisposto dall'Autorità di bacino della Regione Sardegna ai sensi del decreto legislativo 23 febbraio 2010, n. 49, recante l'attuazione della direttiva 2007160/CE relativa alla valutazione e alla gestione dei rischi di alluvioni, approvato con deliberazione del Presidente del Consiglio dei Ministri 27 ottobre 2016;

**RICHIAMATO** il manuale operativo delle allerte ai fini di protezione civile, approvato con deliberazione della Giunta regionale n. 53125 del 29 dicembre 2014, contenente le procedure di allertamento del sistema regionale di protezione civile per rischio meteorologico, idrogeologico e idraulico;

**CONSIDERATO** che il suddetto manuale individua i diversi livelli di criticità in relazione agli eventi di natura idraulica e idrogeologica, definendo uno scenario di evento in relazione a ogni tipologia di rischio, secondo la direttiva del Presidente del Consiglio dei Ministri del 27 febbraio 2004;

**ATTESO** che al raggiungimento di un livello di criticità per evento previsto corrisponde uno specifico livello di allerta, per il quale è definita una fase operativa contenente le azioni da mettere in campo da parte dei soggetti competenti;

**DATO ATTO** che le procedure operative, nonché gli scenari di rischio e il modello di intervento sono definiti nel Piano Comunale di protezione civile, redatto ai sensi dell'articolo 15, comma 3-bis, della legge n.225 del 1992 e approvato dal Consiglio comunale con deliberazione n.110 del 04.12.2012 ed aggiornato con deliberazione di Consiglio comunale n.65 del 29.06.2017;

**RILEVATO** che con il Piano suddetto riporta la perimetrazione delle aree a pericolosità idraulica e idrogeologica, come individuate negli strumenti di pianificazione regionale e comunale;

**VISTO** inoltre:

1. Le cartografie e le norme di attuazione del Piano stralcio di bacino per l'assetto idrogeologico, approvato con decreto del Presidente della Regione Sardegna n. 67 del 10 luglio 2006, in particolare le limitazioni d'uso del territorio previste al titolo III;
2. il Piano stralcio delle fasce fluviali, approvato dal Comitato Istituzionale dell'Autorità di Bacino con deliberazione n.2 del 17 dicembre 2015, contenente la programmazione di azioni finalizzate al conseguimento di un assetto fisico del corso d'acqua compatibile con la sicurezza idraulica e l'uso del territorio;
3. la Proposta di variante al P.A.I. ai sensi dell'art. 37, comma 3 lett. B delle N.A. del P.A.I., per le aree di pericolosità idraulica nel centro abitato di Olbia, approvata con Deliberazione del Comitato Istituzionale dell'Autorità di Bacino n. 2 del 16.06.2015;
4. lo Studio di compatibilità idraulica e geotecnica delle aree del Consorzio Industriale, ai sensi dell'art. 8 comma 2 delle NTA del PAI, approvato con deliberazione n. 14 del 31.03.2015 del Comitato Istituzionale;
5. lo studio di maggior dettaglio ai sensi dell'art. 8 comma 2 delle NTA del P.A.I. del territorio extraurbano parte idraulica approvato con deliberazione di Consiglio comunale n. 11 del 02/03/2016;
6. la deliberazione n. 13 del 03/04/2013 del Comitato istituzionale dell'Autorità di Bacino approvato lo Studio di compatibilità idraulica e geologica – geotecnica della variante al PRU di Pittulongu, ai sensi dell'art. 8 comma 2 delle Norme di Attuazione del Piano Stralcio per l'Assetto Idrogeologico della Regione Sardegna;

CONSIDERATO che mediante gli strumenti di pianificazione regionale e comunale sopra indicati sono state individuate aree a pericolosità idrogeologica, all'interno delle quali sono presenti alcune destinazioni d'uso e attività le cui caratteristiche risultano incompatibili con le finalità di tutela dell'incolumità delle persone;

RILEVATO che la presenza di edifici e attività in zone soggette ad esondazione per portate con tempo di ritorno relativo a livelli di pericolosità elevata e molto elevata (Hi3 e Hi4) rappresenta una situazione di rischio contingente in termini di probabilità causale tra la vulnerabilità rappresentata dalla situazione esistente e gli elementi esposti all'eventuale danno;

CONSIDERATO che l'esistenza di piani interrati e seminterrati all'interno di dette aree si configura quale importante fattore di rischio, determinando un'elevata vulnerabilità del patrimonio edilizio privato, nonché un incremento degli elementi a rischio esposti a eventi di natura idrogeologica, con conseguente aumento del loro impatto in termini di pericolo per l'incolumità pubblica e di danni al patrimonio pubblico e privato;

ATTESO che l'occupazione per fini residenziali di tali locali, aumenta notevolmente l'esposizione di elementi a rischio, pregiudicando l'incolumità delle persone in caso di manifestarsi di fenomeni alluvionali;

DATO ATTO che tale scenario d'evento comportante l'allagamento di locali interrati e seminterrati è associato anche a livelli di criticità ordinaria;

CONSIDERATO che occorre comunque dettare specifiche norme di utilizzo del patrimonio edilizio privato, nonché norme comportamentali, quali misure precauzionali a cui i cittadini e la popolazione fluttuante devono attenersi, quale azione di prevenzione anche in caso di assenza di avvisi di criticità;

RITENUTO infatti mantenere e sviluppare un alto di livello di informazione e sensibilizzazione alla popolazione, rafforzando la consapevolezza dei residenti, dei proprietari di terreni e di coloro che

soggiornano anche temporaneamente all'interno di edifici ricedenti in aree a significativa pericolosità idraulica;

RAVVISATA l'urgenza nell'adozione del presente provvedimento, in relazione all'incremento delle precipitazioni legate alla stagione autunnale;

CONSIDERATO che i provvedimenti concernenti l'incolumità pubblica sono diretti a tutelare l'integrità fisica della popolazione, così come stabilito all'articolo 8, comma 1, lettera b), del decreto-legge 20 febbraio 2017 n.14, recante disposizioni urgenti in materia di sicurezza delle città, convertito con modificazioni dalla legge 18 aprile 2017 , n. 48;

ATTESO che sussistono dunque le ragioni giuridiche e di fatto per l'adozione di ordinanza ai sensi dell'articolo 54, comma 4, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, recante il testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, in qualità di autorità comunale di protezione civile, al fine di prevenire e di eliminare gravi pericoli che minacciano l'incolumità pubblica;

DATO ATTO che il presente provvedimento è stato preventivamente comunicato al Prefetto presso la Prefettura - Ufficio territoriale del Governo di Sassari (art. 54 comma 4 D.Lgs.267/2000);

### **Ordina**

1) Ai proprietari o conduttori a qualsiasi titolo di immobili ricadenti all'interno delle aree a significativa pericolosità idraulica (Hi3 e Hi4), così come perimetrare negli studi elencati in premessa dal punto 1) al punto 6), il divieto di utilizzo per fini residenziali dei piani interrati e seminterrati.

2) Ai proprietari o conduttori a qualsiasi titolo di terreni ricadenti all'interno delle aree a significativa pericolosità idraulica (Hi3 e Hi4), così come perimetrare negli studi elencati in premessa dal punto 1) al punto 6), di effettuare periodiche operazioni di manutenzione, attraverso l'asportazione del materiale depositato da eventuali acque di piena, la rimozione di ogni ostacolo che impedisca il normale deflusso delle acque anche su canali tombati, la pulizia di scarpate, alvei e argini, nel rispetto della normativa vigente in materia.

3) Ai proprietari o conduttori a qualsiasi titolo di immobili ricadenti all'interno delle aree a significativa pericolosità idraulica (Hi3 e Hi4), così come perimetrare negli studi elencati in premessa dal punto 1) al punto 6) il divieto di utilizzo e permanenza nei piani interrati e seminterrati, in caso di diramazione di avvisi di criticità da parte della Protezione civile attraverso il sistema di allertamento regionale e comunale.

### **Informa**

che nella home page del sito istituzionale del Comune di Olbia sono pubblicate le misure di autoprotezione a cui attenersi in caso di alluvione (Prontuario Piano Comunale di Protezione Civile Olbia sul rischio alluvione).

Che si provvederà a dare comunicazione già in criticità moderata e/o elevata mediante pubblicazione nei social –network Facebook, Twitter, Google +Flagmii; inoltre l'informazione verrà diramata a mezzo paline ASPO ed infine anche con emissione di un comunicato stampa a tutti gli organi d'informazione.

### **Avverte**

che, fatto salvo quanto previsto dal codice penale e da altre disposizioni normative e regolamentari in materia, ai sensi dell'articolo 7-bis del decreto legislativo n.267 del 2000 le violazioni delle presente ordinanza sono punite con una sanzione amministrativa compresa tra un minimo di 25,00 euro e un massimo di 500,00 euro.

### **Dispone**

1. La pubblicazione della presente ordinanza all'albo online comunale per 90 giorni, ai sensi dell'art. 8 comma 3 della Legge 241/90 e dell'art. 11 del vigente Regolamento comunale del procedimento amministrativo;
2. La pubblicazione sul sito istituzionale del Comune di Olbia e la massima diffusione attraverso gli organi di stampa;
3. La consegna per il tramite della Polizia Locale della presente ordinanza ai proprietari e conduttori a qualsiasi titolo di immobili e terreni ricadenti all'interno delle aree a significativa pericolosità idraulica (Hi3 e Hi4), così come perimetrate negli studi elencati in premessa dal punto 1) al punto 6);
4. La trasmissione della presente ordinanza a:
  - Settore Polizia locale del Comune di Olbia;
  - Carabinieri
  - Polizia
  - Finanza
  - Vigili del Fuoco
  - ASL.

### **Comunica**

che contro il presente provvedimento è ammesso il ricorso giurisdizionale al Tribunale amministrativo regionale della Sardegna entro sessanta giorni dalla sua notifica o in alternativa ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro centoventi giorni dalla notificazione.

Olbia, 31/10/2017

**IL SINDACO**  
**Settimo Nizzi**

*Atto firmato digitalmente*